



Generali Italia S.p.A. - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 00885351007 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v. - Pec: generalitalia@pec.generaligroup.com. Società iscritta in Italia all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Il contratto è destinato all'assicurazione dei danni materiali e diretti alle imbarcazioni da diporto utilizzate per la navigazione da diporto senza fini di lucro.

Danni all'unità da Diporto



Che cosa è assicurato?

Il Contraente può scegliere una delle seguenti forme di copertura dell'imbarcazione:

MAESTRALE

- ✓ Perdita totale e abbandono a seguito a qualsiasi avvenimento;
- ✓ Danni parziali nei seguenti termini:
 - Danni al motore ed all'impianto elettrico conseguenti ad incendio, esplosione, scoppio, fulmine, furto, rapina, incaglio, urto e collisione, affondamento, allagamento da movimento ondoso per cattivo tempo;
 - Danni alle vele conseguenti alla rottura delle manovre fisse o degli alberi, aste, pennoni, boma oppure ad incendio, esplosione, scoppio, fulmine, furto, rapina, incaglio, urto o collisione;
 - Danni alle parti pneumatiche dei mezzi pneumatici conseguenti a incendio, esplosione, scoppio, fulmine, furto e rapina.
 - Danni allo scafo e ad altre parti non menzionate sopra conseguenti a qualsiasi avvenimento;

LIBECCIO

- ✓ Perdita totale e abbandono a seguito a qualsiasi avvenimento;
- ✓ Danni parziali conseguenti ad incendio, esplosione, scoppio, fulmine, furto e rapina.

GRECALE

- ✓ Perdita totale e abbandono a seguito a qualsiasi avvenimento esclusi furto e rapina.

Sono sempre comprese le spese di salvataggio nonché le spese per la rimozione del relitto imposta dalle Autorità competenti.



Che cosa non è assicurato?

Sono esclusi i danni:

- ✗ Da dolo o colpa grave dell'Assicurato o di qualunque persona alla quale è affidata l'unità da diporto a qualsiasi titolo, dei familiari, dei soci o dei dipendenti delle persone sopraindicate - salva la colpa nautica del conducente (art. 524 del Codice della Navigazione);
- ✗ Da insufficienza delle misure e/o dei sistemi di ormeggio, di ancoraggio, di protezione;
- ✗ Da innavigabilità, deficiente manutenzione, usura, vizi occulti, errori di progetto e difetti di costruzione;
- ✗ Da alluvione, inondazione, terremoto, eruzione vulcanica;
- ✗ Da terrorismo, scioperi, tumulti, sommosse, guerra, insurrezione, lotte civili, atti di ostilità da parte o contro una potenza belligerante;
- ✗ Da sequestro, requisizione, espropriazione;
- ✗ Da mine, bombe, siluri e qualunque altro relitto di arma da guerra dispersi o abbandonati;
- ✗ Pirateria;
- ✗ Da radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività;
- ✗ Da competizioni motonautiche o veliche, comprese prove e allenamenti;
- ✗ Da furto senza effrazione o scasso;
- ✗ Da ostruzione dell'impianto di raffreddamento o delle prese a mare del motore;
- ✗ Ai battelli di servizio trainati a rimorchio;
- ✗ Ai motori fuoribordo caduti in mare, salvo che ciò sia conseguenza di urto, collisione;
- ✗ Di incaglio;
- ✗ Da bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma.

Alcune delle suddette esclusioni sono, in tutto o in parte, assorbibili attivando garanzie opzionali.

Le esclusioni sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere corsivo.



Ci sono limiti di copertura?

Il contratto prevede limiti di indennizzo, franchigie (intendendosi per franchigia l'importo, in cifra fissa, stabilito nel contratto, che viene dedotto dall'indennizzo in caso di sinistri) e scoperti (intendendosi per scoperto la percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato), che variano a seconda delle garanzie attivate.

Le franchigie, gli scoperti e le cause di sospensione sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere corsivo.



Dove vale la copertura?

La garanzia vale durante:

- la navigazione o la giacenza, in acqua o a terra, con persone a bordo comprese le operazioni di rimorchio per prestare assistenza o salvataggio;
- la giacenza senza persone a bordo in porto, in acque marine protette dai venti e dal movimento ondoso per almeno 270 gradi di bussola, nelle acque interne, a terra;
- l'alaggio, il varo e la movimentazione a terra nell'ambito degli approdi, dei porti, dei cantieri e dei rimessaggi, effettuati con mezzi idonei;
- l'ordinaria manutenzione e le riparazioni di danni.

L'assicurazione vale per la navigazione nelle acque interne e mediterranee dei Paesi europei, nonché nelle acque internazionali del mare Mediterraneo, e per la giacenza a terra nei Paesi europei bagnati dal predetto mare.



Che obblighi ho?

In sede di stipulazione del contratto il Contraente ha l'obbligo di rilasciare dichiarazioni veritiere ed esaurienti sulle circostanze del rischio (1892 e 1893 Codice Civile). Inoltre in corso di contratto deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento e diminuzione del rischio (1897 e 1898 Codice Civile).

In caso di sinistro, oltre a prendere tutte le misure per evitare o ridurre il danno, è necessario denunciare l'avvenimento all'Impresa entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza, integrandolo con l'eventuale tempestiva denuncia all'Autorità Marittima nonché, nei casi di furto, con la

tempestiva denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia.

L'inottemperanza anche ad uno solo degli obblighi sopra indicati può comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo assicurativo.



Quando e come devo pagare?

In generale il premio deve essere pagato, con pagamento unico anticipato, all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società al rilascio della polizza. Il premio è comprensivo di imposte.

Il premio deve essere pagato tramite assegno bancario o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla legge (750,00 euro).



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

La copertura ha la durata indicata in polizza e non è tacitamente rinnovabile. Essa inoltre cessa automaticamente in caso di alienazione dell'imbarcazione senza il consenso dell'Impresa alla cessione del contratto di assicurazione.

La copertura opera per i fatti dannosi verificatisi, in corso di efficacia del contratto, fino alla scadenza dello stesso.



Come posso disdire la polizza?

In generale la polizza non può essere disdetta dal Contraente fino alla naturale scadenza ma non necessita di disdetta per farne cessare l'efficacia.